

**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

**00N.LE TRIBUNALE DI BENEVENTO\*SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c. per**

LOMBARDO SABRINA (LMBSRN69L70B963W) n. il 30.7.1969 in Caserta e res.te in Telese Terme alla Via Elio Di Carlo n.6, rappresentata e difesa - in virtù di procura resa in calce al presente atto - dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) del Foro di Avellino, unitamente alla quale domicilia presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore [vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it), dichiarando sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite anche al numero fax: 0825/062944 ovvero all'indirizzo pec: [vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it),

- *ricorrente*

**contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro e l.r. *pro tempore* e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AT BENEVENTO, in persona del Dirigente *pro tempore*; I.I.S. CARAFA GIUSTINIANI, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

- *resistenti*

**nonché nei confronti di**

tutti i docenti che hanno partecipato alle operazioni della mobilità territoriale interprovinciale Fase C a.s. 2018/2019 e alle operazioni di mobilità professionale e territoriale per la Provincia di Benevento a.s. 2020/2021;

- *controinteressati*



## **PREMESSE IN FATTO**

**1.** La ricorrente, immessa in ruolo a far data dall'anno scolastico 2010/2011 su posto di Sostegno nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (**doc. 01**), in occasione della pubblicazione dell'O.M. 182 del 23.3.2020 (**doc. 02**) si è determinata a presentare **domanda intesa ad ottenere il passaggio di cattedra da Sostegno a Posto Comune Classe di Concorso A047 per la Scuola Secondaria di Secondo Grado nella Provincia di Benevento** (**doc. 03**), conformemente a quanto prevede il CCNI aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (**doc. 04**).

**2.** E' agli atti che la docente, in data **21.4.2020** abbia presentato la domanda ove, alla pag. 5 ha indicato le sedi scolastiche che in appresso si riportano:

1	Scuola	BNIS00200T BN I.I.S. TELESIO
2	Scuola	BNIS022003 M. CARAFA - N. GIUSTINIANI CERRETO S. BN
3	Scuola	BNIS02300V BN FAICCHIO
4	Scuola	BNIS01600Q BN G. GALILEI - M. VETRONE BENEVENTO
5	Scuola	BNIS013008 BN A.M.DE' LIGUORI S. AGATA DE' GOTI
6	Scuola	BNIS014004 BN G. ALBERTI BENEVENTO
7	Scuola	BNRH030005 BN IPSAR LE STREGHE BENEVENTO
8	Scuola	BNTF010008 BN G.B.B. LUCARELLI BENEVENTO
9	Scuola	BNIS027006 PALMIERI-RAMPONE-POLO BENEVENTO BN
10	Scuola	CEIS02900V CE IST. SUP I.I.T.C.G. V. DE FRANCHIS
11	Scuola	CEIS00200V CE IS PIEDIMONTE MATESE
12	Scuola	CERH010001 CE E.V. CAPPELLOPIEDIMONTE MATESE
13	Scuola	BNTD02250N CORSO SERALE I.T. CARAFA GIUSTINIANI
14	Scuola	BNIS00800R BN A. LOMBARDI AIROLA

**3.** In data **29.6.2020**, quindi, l'AT BENEVENTO ha pubblicato i movimenti e ha trasferito la prof.ssa **LOMBARDO Sabrina** sulla classe **A047** presso l'IIS **CARAFA GIUSTINIANI**, accordandole il trasferimento richiesto (**doc. 05**).




**4.** Del tutto inaspettatamente, però, con nota prot.n. 2568/U del 10 Maggio 2021 (doc. 06) l'IIS CARAFA GIUSTINIANI ha comunicato che per l'anno scolastico 2021/2022 la docente sarebbe stata soprannumeraria (*"VISTA la nota del 10/05/2021 con la quale l'Ufficio Scolastico Territoriale VIII di Benevento comunica le classi di concorso dei docenti risultati soprannumerari per l'anno scolastico 2021/2022 in questa istituzione scolastica: n° 1 per la classe di concorso A047 Scienze Matematiche Applicate"*).

**5.** Pertanto, in data 10.5.2021 la docente è stata costretta a presentare una nuova domanda di trasferimento condizionata, chiedendo nuovamente il trasferimento presso l'IIS CARAFA GIUSTINIANI (doc. 07). E, in data 7.6.2021 l'AT BENEVENTO ha comunicato il trasferimento della docente presso l'istituto "Don Peppino Diana" di Morcone dove la prof.ssa LOMBARDO presta servizio nelle sedi distaccate di Circello e di Colle Sannita (doc. 08).

**6.** Solo molti mesi dopo ed all'esito di un accesso agli atti presso l'AT BENEVENTO (doc. 09) la prof.ssa LOMBARDO è venuta a conoscenza del motivo per cui in data 10.5.2021 è stata individuata come docente soprannumerario.

\*\*\*\*\*

 Qui è accaduto che con sentenza dep. 16.11.2020 il Tribunale di Benevento, accogliendo la domanda di un docente, tal prof. Michele Sauchella, intesa ad ottenere il riconoscimento della precedenza ex art. 33 L.n. 104/1992 nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2018/2019, **ha condannato il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a ripetere le operazioni di mobilità interprovinciale Fase C per l'a.s. 2018/2019** (doc. 10).



Dal canto suo, sembrerebbe che l'AT BENEVENTO abbia provveduto a ripetere manualmente i movimenti per l'a.s. 2018/2019 in relazione alla classe di concorso A047 e con decreto prot.n. 1016 del 23.2.2021 abbia concluso che il docente Sauchella *“avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale su una cattedra di A047 presso l'I.S. Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita”* (doc. 11). E, però, **in luogo di trasferire il docente nella Provincia di Benevento, ha disposto il trasferimento del docente da Civitavecchia a Benevento presso l'IIS CARAFA GIUSTINIANI di Cerreto Sannita dove, però, stava prestando servizio ed aveva già ottenuto il trasferimento la prof.ssa LOMBARDO.**

---

Con la conseguenza che la illegittima determinazione dell'AT BENEVENTO ha determinato la soprannumerarietà della ricorrente prof.ssa Sabrina LOMBARDO che, pertanto, con il presente atto e con il ministero del sottoscritto difensore impugna e contesta la illegittima quanto ingiusta determinazione per le seguenti considerazioni in

### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SENTENZA 16.11.2020 TRIBUNALE DI BENEVENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.**

In via preliminare, si dica che nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, essendo evidente come l'odierna res controversa coincida con il diritto soggettivo della ricorrente a vedersi riconoscere il trasferimento presso l'IIS CARAFA GIUSTINIANI a far data dall'1.9.2020 e, quindi, investa la gestione del rapporto di lavoro in capo alla PA. nella qualità di datore di lavoro.

D'altronde, è consolidato il principio del *petitum* sostanziale, in virtù del quale ad essere



**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

determinante ai fini del riparto di giurisdizione è la posizione giuridica sostanziale della parte sottesa al rapporto controverso oggetto del giudizio. Con ciò significando che, a prescindere dalla natura degli atti impugnati, la giurisdizione potrà regolarmente essere attratta dal g.a. solo laddove a residuare siano delle posizioni di interesse legittimo che si contrappongono all'esercizio di un potere autoritativo da intendersi in senso pubblicistico e non anche a fronte della spendita di prerogative riconosciute in capo al datore di lavoro, anch'esso dotato di poteri autoritativi nei confronti dei propri dipendenti ma che sono destinati ad essere conosciuti dal giudice ordinario nella specifica sezione lavoro anche se la vicenda è afferente al pubblico impiego.

In tal senso, peraltro, anche le richiamate pronunce delle Sezioni Unite hanno "*escluso la configurabilità di situazioni di interesse legittimo con specifico riguardo ad ipotesi di procedura di mobilità del personale docente ed hanno qualificato come diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo* (v. *Cass. Sez. Un., 27/12/2011, n. 28800, che rinvia a Cass. Sez. Un., 25/3/2005, n. 6421*)".

\*\*\*\*\*

Nel merito, il provvedimento con il quale l'Amministrazione resistente ha eseguito la sentenza del Tribunale di Benevento e trasferito il prof. Sauchella presso l'IIS CARAFA GIUSTINIANI di Cerreto Sannita è illegittimo in quanto pregiudica il diritto della PROF.SSA LOMBARDO CHE NON HA PRESO PARTE AL GIUDIZIO TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ED IL PROF. MICHELE SAUCHELLA e ne lede il legittimo affidamento.



**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

Infatti, il giudizio non si è svolto in contraddittorio con la docente che non ha mai avuto la possibilità di partecipare al processo per tutelare i propri interessi. Al riguardo, correttamente ha statuito il Tribunale di Benevento\*GdL Dott.ssa Claudia Chiariotti, affermando che ***“Ciò nondimeno non può addivenirsi ad una pronunzia di condanna al trasferimento nell’Ambito richiesto e ciò in quanto la procedura di mobilità si è ormai esaurita con assegnazione delle sedi d’interesse ad altri docenti, non evocati nel presente giudizio. Certamente il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa sì che la decisione non possa essere resa se non nei confronti di una pluralità di soggetti. Ma è evidente che il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con i controinteressati ogni qualvolta la parte ricorrente richieda l’accertamento giudiziale del diritto all’inserimento nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) (cfr. fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 988 del 17/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 15912 del 07/07/2009; Sez. L, Sentenza n. 14914 del 05/06/2008), laddove l’accoglimento di una tale domanda, pregiudichi l’uguale diritto di un altro soggetto. Nella fattispecie tale condizione ricorre in quanto la pronuncia richiesta è destinata ad incidere direttamente sulla posizione dei soggetti indicati in ricorso come beneficiari del posto contestato, determinando la perdita di utilità da loro conseguite. Né può accedersi alla tesi esposta da parte ricorrente e relativa al trasferimento in soprannumero, prassi adottata dall’Amministrazione per dare esecuzione alle sentenze di condanna ma che non giustifica una pronunzia in tali sensi posto che la domanda fonda sul maggior diritto del ricorrente (perché titolare di un maggior punteggio o del titolo di preferenza) ad occupare uno***



*specifico posto disponibile per la mobilità. Ne consegue che la pronunzia andrebbe riferita esattamente a tale posto, che la parte aveva titolo ad occupare ove la procedura fosse stata correttamente svolta, non ad altri eventualmente in soprannumero. La mancata presenza, dunque, dei controinteressati, impedisce tale pronunzia che andrebbe a discapito di terzi ai quali non è stato consentito di spiegare le proprie difese anche, eventualmente, adducendo analoghi titoli di precedenza, non risultanti agli atti perché non spendibili in via ordinaria nella procedura di mobilità".*

\*

Se, quindi, la mancata presenza dei controinteressati ha impedito al Tribunale di accertare il diritto del prof. Sauchella ad occupare un posto determinato tra quelli disponibili durante le operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/2019, **l'esecuzione della sentenza come attuata dall'AT BENEVENTO aggira il giudicato a danno diretto ed esclusivo della docente LOMBARDO.** Ma vi è di più!

La sentenza così dispone: *"Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da MICHELE SAUCHELLA nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di MICHELE SAUCHELLA al riconoscimento della precedenza ex art.33 L.n.104\92 nell'ambito della mobilità interprovinciale 2018\2019, condannando il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA a ripetere le operazioni di mobilità interprovinciale fase C; (..)".*

Quindi, se la sentenza ha condannato il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a ripetere i movimenti relativi alle operazioni di mobilità interprovinciale Fase C a.s. 2018/19, non si



comprende come l'AMBITO TERRITORIALE abbia potuto provvedere a ripetere manualmente i movimenti della Fase C che, è risaputo, sono gestiti a livello centrale dal MINISTERO.

A riprova di quanto affermato, è possibile verificare la comunicazione effettuata al prof. Sauchella all'esito delle operazioni di mobilità a.s. 2018/2019, inoltrata al docente dall'Amministrazione centrale e non certo dall'AT BENEVENTO (doc. 12); nonché quella effettuata alla ricorrente (cfr doc. 08)!

Allora, delle due l'una: o il MINISTERO ha delegato l'AT BENEVENTO a ripetere le operazioni di mobilità interprovinciale Fase C a.s. 2018/19; o l'AT BENEVENTO ha rinnovato le operazioni in maniera del tutto arbitraria e per la sola provincia di Benevento, disattendendo il giudicato!

**E, però, l'AT BENEVENTO NON POTEVA RINNOVARE LE OPERAZIONI DI MOBILITA', come ha sempre dichiarato nei propri provvedimenti con i quali ha dato negli anni esecuzione alle sentenze del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Benevento. Infatti, in tutti i provvedimenti è possibile leggere: "... non risulta possibile per lo scrivente ufficio la rielaborazione informatica o manuale dei trasferimenti, gestita dall'Amm.ne Centrale" (doc. 13).**

➤ In particolare, in un provvedimento di integrazione dei movimenti reso in data **27.4.2021** dall'AT BENEVENTO in esecuzione di una sentenza il Provveditore dott. Alfonso Vito dichiara che i movimenti non possono essere ripetuti perché gestiti a livello centrale; mentre nel provvedimento di integrazione dei movimenti reso dall'AT BENEVENTO in data **23.2.2021** nei confronti del prof. Sauchella, ben due mesi prima, lo stesso Provveditore dott. Alfonso Vito provvede a ripetere manualmente i movimenti!





**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

La verità è un'altra: l'esecuzione della sentenza come attuata dall'AT BENEVENTO aggira il giudicato; genera una inspiegabile disparità di trattamento ai danni esclusivi della prof.ssa LOMBARDO ed attua un intollerabile abuso perché, come ammesso dalla stessa Amministrazione, i movimenti sono gestiti a livello centrale tant'è che il Tribunale ha condannato il MINISTERO a rinnovare i movimenti della Fase C e non certo l'AMBITO DI BENEVENTO che non aveva accesso ai dati gestiti a livello nazionale ed alle domande della mobilità a.s. 2018/2019.

**Pertanto, sin d'ora si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare all'AT BENEVENTO di depositare in giudizio la documentazione relativa al procedimento con cui sono state rinnovate manualmente le operazioni di mobilità interprovinciale Fase C a.s. 2018/2019; nonché il provvedimento con cui il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ha provveduto a delegare l'AT BENEVENTO al fine di dare esecuzione alla sentenza e di rinnovare le operazioni di mobilità interprovinciale Fase C a.s. 2018/2019 (doc. 14).**

\*\*\*\*\*

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SENTENZA 16.11.2020 TRIBUNALE DI BENEVENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.**

D'altronde, la cattedra A047 presso l'IIS CARAFA GIUSTINIANI non è mai stata accantonata e/o congelata ed, anzi, la ricorrente l'ha indicata in domanda tra le preferenze, confidando nel fatto che la cattedra fosse disponibile e che nessuno rivendicasse diritti sulla stessa. Infatti, a mente dell'art. 8, comma 6, CCNI aa.ss. 2019/2022 *“Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:*



*- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale”.*

In sostanza, quindi, la cattedra rientrava nel 20% delle disponibilità relative alle operazioni di mobilità professionale per l'a.s. 2020/2021 tant'è che è stata assegnata alla docente (cfr. doc. 05) nei cui confronti è chiaro che l'AT BENEVENTO abbia ingenerato una aspettativa ed un affidamento che, con i successivi provvedimenti, sono stati frustrati e mortificati.

In tal senso, **il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini.** La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una **sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità»** (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come **principio della «civiltà europea»**, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui **la tutela del legittimo affidamento del cittadino «costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»** (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

**Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame, atteso che solo oggi e a distanza di molti mesi dalla presentazione della domanda di trasferimento, si pretende di negare il diritto della docente ad essere trasferita presso l'istituzione scolastica**



**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

**prescelta.**

Pertanto, è anche il caso di aggiungere che qualunque disposizione pretendesse di applicare l'Amministrazione alla fattispecie, non lederebbe soltanto il principio di affidamento, ma confliggerebbe anche con il fondamentale canone di civiltà giuridica, atteso che **IN UNO STATO DI DIRITTO OGNI RIFORMA È AMMISSIBILE A CONDIZIONE CHE VALGA PER IL FUTURO, NON PER IL PASSATO. QUESTO PERCHÉ IL MUTAMENTO DELLE REGOLE TRAVOLGE LE ASPETTATIVE DEI CITTADINI: SAREBBE IMPOSSIBILE PRETENDERE CHE I SUOI DESTINATARI OBBEDISCANO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI GIÀ DA PRIMA CHE ESSE SIANO FORMULATE.**

**DEL RESTO, ANCHE LA CORTE COSTITUZIONALE HA RIBADITO "IL VALORE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).**

\*\*\*\*\*

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SENTENZA 16.11.2020 TRIBUNALE DI BENEVENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.**

In sostanza, quando l'AT BENEVENTO ha rinnovato manualmente i movimenti per l'a.s. 2018/2019 avrebbe dovuto solo ed esclusivamente accertare se nella Provincia di



Benevento si erano verificati trasferimenti in favore di docenti privi di precedenza per la classe di concorso A047 e per gli Ambiti prescelti dal prof. Sauchella nella domanda inoltrata per l'a.s. 2018/2019. Mentre, **l'AT BENEVENTO non aveva la possibilità di trasferire il docente retroattivamente perché ormai i movimenti si erano esauriti ed i posti erano stati tutti assegnati (doc. 15)**. Al riguardo, l'Amministrazione ha sempre trasferito i docenti nella Provincia anche in soprannumerarietà ma non ha mai integrato i movimenti ai danni di docenti che non avevano potuto prendere parte ai rispettivi giudizi (cfr. doc. 13)!

\*\*\*

Ma vi è una ulteriore ragione per la quale l'Amministrazione **non poteva trasferire retroattivamente il prof. Sauchella presso l'IIS CARAFA: per l'a.s. 2018/2019 quel posto era già occupato da un altro docente cui l'AT BENEVENTO NON HA MAI REVOCATO E/O ANNULLATO IL TRASFERIMENTO**.

In effetti, il provvedimento dell'AT BENEVENTO DEL 23.2.2021 con il quale l'Amministrazione dispone il trasferimento del prof. Sauchella, testualmente prevede:

*“i trasferimenti interprovinciali per la scuola secondaria di secondo grado disposti con provvedimento prot. 3641 del 13/07/2018, aventi decorrenza dal 1° settembre 2018, per le motivazioni di cui in premessa, sono così rettificati:*

**SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO – clc A047 – TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI**

**Sauchella Michele** 13/08/1967 (BN)

da RMIS10100R – Via dell'Immacolata – Civitavecchia

a BNIS022003 – IS “Carafa – Giustiniani” Cerreto Sannita”.

In sostanza, l'AT BENEVENTO rettifica i movimenti per l'a.s. 2018/2019 MA NON RETTIFICA IL TRASFERIMENTO DEL DOCENTE RIENTRATO PER QUELL'ANNO IN PROVINCIA DI BENEVENTO AL POSTO DEL PROF.



**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

SAUCHELLA E, CIOE', DEL PROF. MAURIZIO BRAVI CHE PROPRIO NELL'A.S. 2018/2019 SI TROVAVA PRESSO L'IIS CARAFA GIUSTINIANI AL POSTO DEL PROF. SAUCHELLA!

Così che non si comprende nemmeno la ragione per la quale se al prof. Bravi non è stato mai revocato il trasferimento, gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla esecuzione della sentenza per cui è causa debbano ricadere in via diretta ed esclusiva sulla prof.ssa Sabrina LOMBARDO.

\*\*\*\*\*

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SENTENZA 16.11.2020 TRIBUNALE DI BENEVENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DELLA CONDOTTA DEL MINISTERO. RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA.**

A riprova della lesione dell'affidamento ingenerato dall'Amministrazione nella prof.ssa LOMBARDO si aggiunga, infine, che se la docente avesse saputo che pendeva ricorso proprio in relazione alle operazioni di mobilità provinciale per la classe di concorso A047 nella provincia di Benevento a.s. 2018/2019, nella domanda di trasferimento per l'a.s. 2020/2021 avrebbe indicato al posto dell'IIS CARAFA, l'istituto Alberti di Benevento (pure inserito nella domanda di trasferimento ma in una posizione successiva a quella dell'IIS CARAFA) cui avrebbe avuto certamente diritto di essere assegnata al posto del prof. Maurizio Bravi, avendo la prof.ssa LOMBARDO un punteggio superiore.

Il descritto comportamento della P.A. appare, dunque, *ictu oculi* del tutto illegittimo, contrario a fondamentali principi costituzionali e gravemente colpevole, atteso che è appena il caso di rammentare come l'integrazione dei movimenti per l'a.s. 2018/2019 cit.



**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

sia intervenuta in assenza delle necessarie garanzie procedurali previste dalla L.n.241/1990. **Tutte le attività poste successivamente all'adozione dell'originario decreto di pubblicazione dei movimenti a.s. 2018/2019 in quanto poste in evidente violazione di legge sono affette da illegittimità.**

○○○○○

**DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI: PERDITA DI CHANCE.**

L'illegittimità dell'atto di rettifica ha determinato un rilevante danno alla ricorrente che se fosse stata messa nella condizione di conoscere la pendenza del giudizio tra il MINISTERO ed il prof. Michele Sauchella per l'a.s. 2018/2019, avrebbe chiesto il trasferimento presso l'istituto superiore "Alberti" di Benevento, pure indicato in domanda ma in una posizione inferiore rispetto all'IIS CARAFA.

Come è ben possibile verificare, consultando il bollettino dei movimenti a.s. 2020/2021 (cfr. doc. 05), la docente avrebbe avuto diritto ad essere assegnata presso la scuola di Benevento al posto del prof. Maurizio Bravi che possiede un punteggio inferiore alla docente LOMBARDO.

La ricorrente, dunque, sussistendo il nesso di causalità tra illegittimità perpetrata e danno stesso, nonché l'elemento soggettivo della colpevolezza della pubblica amministrazione, **ha pieno diritto a ottenere dal MINISTERO resistente il risarcimento dei danni in forma specifica e, quindi, il trasferimento presso l'istituto superiore "Alberti" di Benevento a far data dall'a.s. 2020/2021 al posto del prof. Maurizio Bravi.**

\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, SABRINA LOMBARDO, con il ministero del sottoscritto difensore rassegna le seguenti



**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

## **CONCLUSIONI**

### **VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

*Reiectis adversis*

#### **ACCERTARE E DICHIARARE**

- l'illegittimità del decreto prot.n. 1016 del 23.2.2021 dell'AT Benevento e del provvedimento prot.n. 2568 del 10.5.2021 dell'IIS Carafa Giustiniani;
- il diritto di parte ricorrente a permanere presso l'IIS CARAFA GIUSTINIANI classe di concorso A047 a far data dall'a.s. 2020/2021;
- in via subordinata, riconoscere il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso "Alberti" di Benevento a far data dall'a.s. 2020/2021 a titolo di risarcimento in forma specifica per l'illegittimità della condotta perpetrata dall'Amministrazione resistente.

#### **ORDINARE E CONDANNARE**

**LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA**

**COMPETENZA**

**anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite con attribuzione all'avvocato antistatario.**

\*\*\*

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

\*\*\*

**SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI IN COPIA:** 01) assegnazione IIS Telese; 02) ordinanza n. 182/2020; 03) domanda di trasferimento a.s. 2020/2021; 04)



**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

CCNI aa.ss. 2019/2022; 05) movimenti a.s. 2020/2021; 06) comunicazione soprannumerarietà; 07) domanda di trasferimento condizionata; 08) trasferimento Diana; 09) accesso; 10) sentenza Tribunale Benevento prof. Sauchella; 11) provvedimento 23.2.2021; 12) fascicolo Sauchella con istanza visibilità; 13) precedenti AT Benevento esecuzione sentenze; 14) secondo accesso agli atti con all.ti; 15) trasferimenti a.s. 2018/2019.

**IN VIA ISTRUTTORIA:** voglia ordinare l'Ill.mo tribunale adito ex art. 210 c.p.c. all'AT BENEVENTO di depositare in giudizio la documentazione relativa al procedimento con cui sono state rinnovate manualmente le operazioni di mobilità interprovinciale Fase C a.s. 2018/2019; nonché il provvedimento con cui il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ha delegato l'AT BENEVENTO ad eseguire la sentenza e a rinnovare le operazioni, come disposto in sentenza.

\*\*\*\*\*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e che, pertanto, il C.U. dovuto è pari ad €259,00.

Benevento,

avv. Vincenzina SALVATORE

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C**

Il sottoscritto procuratore, in qualità di difensore della prof.ssa Sabrina LOMBARDO, in adempimento del mandato in calce al presente atto

**PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a permanere presso





**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

l'IIS CARAFA GIUSTINIANI ovvero ad essere trasferita presso l'Istituto "Alberti" di Benevento a far data dall'a.s. 2020/2021;

- tale interesse deriva dalla illegittima attività posta in essere dall'AT BENEVENTO in relazione prima alle operazioni di mobilità interprovinciale Fase C l'a.s. 2018/2019 e successivamente alle operazioni di mobilità nella Provincia di Benevento per l'a.s. 2020/2021;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno preso parte alla procedura di mobilità a.s. 2018/2019 e 2020/2021;

- pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;

**CHIEDE**

all'ill.mo Tribunale adito in funzione di GdL di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web dell'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Benevento e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico della parte avversaria.

Benevento, 1 marzo 2022

avv. Vincenzina SALVATORE

